

REGOLAMENTO DI ACCESSO ALL'ARENA COMUNALE

ART. 1 FUNZIONI DELL'ARENA COMUNALE

1. L'arena comunale è la sede deputata allo svolgimento di manifestazioni, serate danzanti, eventi musicali e spettacoli vari.
2. Le funzioni inerenti alle attività di cui al comma precedente, sono esercitate direttamente dal Comune, il quale esercita la vigilanza sull'utilizzo della struttura e l'osservanza del presente regolamento, con poteri ispettivi.

ART. 2 DIRITTO DI ACCESSO

1. E' consentito a chiunque l'accesso all'arena di proprietà del Comune, per svolgere od assistere alle attività di cui all'art. 1, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.
2. Al fine di un disciplinato esercizio del diritto d'accesso, le possibili utenze sono classificate secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) Amministrazione Comunale;
 - b) Comitati, Pro Loco e altre associazioni presenti sul territorio;
 - c) Altre richieste potranno essere accolte subordinatamente alle esigenze soprarichiamate e con precedenza per quelle locali.

ART. 3 MODALITÀ DI UTILIZZO

1. L'accesso alla struttura deve avvenire necessariamente previa autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale. E' necessario presentare domanda scritta, almeno 30 giorni prima dell'evento, che sarà vagliata e, quindi, autorizzata dal Sindaco.
E' necessario specificare, oltre alle motivazioni, anche l'orario preciso di accesso alla struttura.
2. L'area non potrà essere utilizzata senza la preventiva autorizzazione del Comune.
3. L'utilizzo della struttura comunale è consentito unicamente alle persone autorizzate.
4. Dopo aver ottenuto l'autorizzazione, l'utente deve espletare le procedure amministrative e legali inerenti e deve assumersi l'impegno di munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti leggi in materia, per la realizzazione dell'evento richiesto.
5. Chiunque provochi un danno alla struttura è obbligato al risarcimento del danno.
6. Non è consentito, per nessun motivo, l'utilizzo improprio dell'area, dove con utilizzo improprio si intende:
 - L'accesso e l'utilizzo non autorizzato (senza autorizzazione del Sindaco).
 - Il campeggio.
 - L'utilizzo di oggetti pericolosi e facilmente infiammabili (grill, fuochi d'artificio, botti)
 - Qualsiasi altra attività non autorizzata, che possa arrecare danni e pericolo a

persone o cose

ART. 4 SORVEGLIANZA

1. Presso l'arena comunale ha accesso, per funzioni di vigilanza, il personale comunale incaricato o i membri dell'amministrazione comunale delegati.
2. Il personale preposto, in particolare, deve:
 - a) vigilare sull'intera area
 - b) segnalare al Comune tutti gli inconvenienti riscontrati, le necessità manutentive, le violazioni commesse dagli utenti o dagli spettatori ed i danni causati alla struttura durante l'uso;
 - c) far osservare agli utenti le norme del presente regolamento nonché quelle di educazione civica.
3. Nel caso in cui si dovesse verificare una delle opzioni di cui al comma precedente, ha l'obbligo di segnalazione, senza indugio, alle Forze dell'ordine.

ART. 5 UTILIZZO DEL COMUNE

1. Il Comune ha facoltà di utilizzare per le proprie attività o manifestazioni la struttura, avendo priorità rispetto alle altre richieste.

ART. 6 TARIFFE

1. Le tariffe, stabilite dalla Giunta Comunale, sono determinate tenendo conto dell'attività o delle manifestazioni richieste a copertura dei costi (energia elettrica, pulizia e manutenzione dell'area)
2. Sempre previa autorizzazione, sarà disciplinato l'utilizzo gratuito della struttura ad associazioni locali per eventi a favore della popolazione.

ART. 7 PENALITA'

Nella struttura, in occasione delle manifestazioni o di altre attività previste dal presente regolamento nei luoghi aperti al pubblico, si applica il Regolamento di Polizia Unionale, compreso il sistema sanzionatorio ivi previsto, salvo che i fatti commessi non prefigurino responsabilità penali.

ART.8 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione.